

Spettabile

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

Via Olgettina n. 46

20132 MILANO

Via PEC [associazionemontetabor@legalmail.it](mailto:associazionemontetabor@legalmail.it)

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione

## RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001 AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

### Premessa.

La presente relazione ha lo scopo di informare gli organi societari relativamente all'attività svolta nel corso dell'anno 2019 da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito l'"OdV" o l'"Organismo di Vigilanza") di Associazione Monte Tabor (di seguito la "Associazione" o "AMT"), con riferimento alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito il "Decreto"), così come adottato dal Consiglio di Amministrazione di Associazione Monte Tabor in data 21 maggio 2014 e successivamente revisionato in data 30 gennaio 2017 e, da ultimo, in data 17 aprile 2019.

### 1) Composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è stato nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'anno 2017 con scadenza il 31 dicembre 2019 nelle persone di:

- Avv. Giuseppe Maggioni - Presidente
- dott. Rizziero Garattini - Componente Effettivo
- dott. Alberto Picozzi - Componente Effettivo

L'Organismo di Vigilanza in carica deve pertanto considerarsi scaduto al termine dell'esercizio 2019 e l'organo amministrativo è conseguentemente invitato a provvedere alle delibere necessarie per la nomina del nuovo Organismo di Vigilanza. Fino alla nomina del nuovo Organismo i suddetti componenti dell'OdV svolgeranno le mansioni in regime di *prorogatio*.

### 2) Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nella versione attualmente in vigore è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Monte Tabor nella riunione tenutasi il 17 aprile 2019.

Con riferimento al periodo oggetto della presente relazione, l'Organismo di Vigilanza segnala che sono entrate in vigore le seguenti nuove normative impattanti sul perimetro del D. Lgs. 231/2001:

- a) con l'emanazione del D. Lgs. 135/2018, dal 1° gennaio 2019 è stato soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del D. Lgs. 152/2006. Le sanzioni applicabili in caso di violazioni commesse dal 1° gennaio 2019 saranno quindi quelle previste dall'art. 258 D. Lgs. 152/2006 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D. Lgs. 205/2010) e, quindi, non più quelle imposte dall'art. 260 bis del medesimo D. Lgs. 152/2006;
- b) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16 gennaio 2019, con entrata in vigore dal 31 gennaio 2019, la Legge 9 gennaio 2019 n. 3 (*"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"*) che modifica il D. Lgs. n. 231/2001. Nello specifico, l'art. 7 della citata legge 3/2019 prevede l'aggravamento delle sanzioni interdittive nel caso di responsabilità amministrativa in relazione alla commissione di specifici reati contro la P.A. (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione) modificandone la durata e introducendo la distinzione tra reato commesso dal soggetto apicale e reato commesso da soggetto "sottoposto".  
La stessa novella normativa introduce tra i reati contro la Pubblica Amministrazione il reato di *"Traffico di influenze illecite"* (art. 346-bis c.p.). La fattispecie punisce chiunque, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;
- c) in data 16 maggio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 3 maggio 2019 n. 39 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014"*, in vigore dal 17 maggio 2019, che prevede, all'art. 5 *"Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati"*, l'inserimento nel D. Lgs. 231/2001 dell'art. 25-quaterdecies (*"Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati"*);

d) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 20 novembre 2019 la Legge 18 novembre 2019 n. 133 di conversione con modifiche del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 (*"Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"*), in vigore dal 22 settembre 2019, con cui il legislatore ha istituito il c.d. "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" il cui ambito di applicazione fa riferimento *"alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori nazionali da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale"*.

Tali soggetti, che saranno individuati tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) entro quattro mesi dalla conversione in legge del Decreto Legge n. 105, secondo i criteri stabiliti dal Decreto stesso, saranno tenuti al rispetto di una serie articolata di obblighi informativi e procedurali, oltre ad essere sottoposti all'attività di ispezione e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in caso di enti pubblici e pubblici economici, ovvero del Ministero dello Sviluppo Economico, laddove si tratti di soggetti di natura privatistica.

Il Decreto introduce quindi, per tali soggetti, nuove fattispecie di reato ed estende la loro rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001. In particolare, l'art. 1 comma 11 stabilisce che:

*"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote"*.

L'efficacia della nuova estensione della responsabilità da reato degli enti, sarà effettiva a seguito dell'individuazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei soggetti destinatari della norma e della definizione del Regolamento da parte del Presidente della Repubblica sugli adempimenti informativi di cui al comma 6, lett. a);

e) in data 18 ottobre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 4 ottobre 2019, n. 117 (*“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”*), in vigore dal 2 novembre 2019, che delega al Governo il recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF).

Nello specifico, l’art. 3 (*“Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”*) prevede, al comma 1 che:

*“nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:*

*(.....)*

*e) integrare le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo;*

*(.....)*

*b) prevedere, ove necessario, che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, siano applicabili, per le persone giuridiche, talune delle sanzioni di cui all’articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371 e che tutte le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive”.*

La lettera a) del DDL prescrive che il Governo individui le fattispecie incriminatrici, già previste nell’ordinamento interno, che possano essere ritenute lesive degli interessi finanziari dell’EU e che quindi corrispondano alla definizione dei reati secondo quanto stabilito dalla Direttiva PIF con particolare riguardo agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della stessa. Tali condotte illecite saranno quindi le nuove fattispecie presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L’art. 2 comma 1 della Direttiva stabilisce che per “interessi finanziari dell’Unione” si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell’Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell’Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati.

In materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall’IVA, l’art. 2 comma 2 della Direttiva stabilisce che l’ambito di applicazione si riferisce solo ai c.d. “reati gravi” ovvero qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale (utilizzo o presentazione di dichiarazioni

o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA, mancata comunicazione di un'informazione relativa all'IVA in violazione di un obbligo specifico, presentazione di dichiarazioni esatte relative all'IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA), siano connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e comportino un danno complessivo pari ad almeno € 10.000.000.

f) da ultimo, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 24 dicembre 2019, con entrata in vigore dal 25 dicembre 2019, la Legge 19 dicembre 2019 n. 157 di conversione con modifiche del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" che all'art. 39, comma 2, introduce alcune nuove fattispecie di reati, attinenti l'area tributaria di cui al D. Lgs. 74/2000, tra i reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 *sub* nuovo art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari), il quale recita:

*"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

*3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."*

L'Organismo di Vigilanza raccomanda quindi una valutazione dell'effettivo impatto del rischio di commissione di tali reati e/o modifiche normative nella realtà operativa della Associazione. A valle di tale analisi, l'Organismo di Vigilanza raccomanda l'aggiornamento del Modello Organizzativo relativamente alle tematiche di cui ai punti precedenti rispetto alle quali sia stato evidenziato un significativo rischio di commissione dei reati, in particolare per quanto concerne le fattispecie menzionate ai punti b) ed f) che precedono.

### 3) **Controlli**

Nel corso dell'anno 2019 l'Organismo di Vigilanza si è riunito cinque volte, e segnatamente nelle date del 14 marzo 2019, 5 giugno 2019, 25 luglio 2019, 1° ottobre 2019 e 20 novembre 2019.

L'attività è stata svolta sulla base dell'apposito Piano di Lavoro adottato dall'Organismo di Vigilanza, approvato nella seduta del 20 giugno 2014 e confermato anche per l'anno 2019.

I controlli effettuati hanno riguardato principalmente l'analisi delle attività svolte dalla R.S.A. San Giuseppe di via delle Ande a Milano, dalla R.S.A. Don Meani di via Cesare Cantù a Cesano Maderno, dal Liceo San Raffaele di Milano nonché dalla Associazione Monte Tabor in via dell'Olgettina a Milano e la loro conformità alle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. In particolare, per quanto riguarda le RSA, sono state oggetto di valutazione le aree di rischio relative ai rapporti con la pubblica amministrazione (con particolare riferimento alle tematiche della verifica della sussistenza e del rispetto delle deleghe e procure a trattare con la P.A., alla predisposizione e formazione delle schede SOSIA e delle schede struttura, al rispetto della procedura in caso di ispezioni della pubblica autorità, alla formazione e gestione delle liste di attesa dei pazienti, nonché alla procedura di gestione dei versamenti degli Enti Locali), alla gestione del personale (con particolare riguardo alla verifica della corretta registrazione dei dati relativi alle ore di assistenza fornite dalle figure professionali delle RSA ed all'assunzione del personale medico e paramedico), alla prevenzione dei rischi, alla protezione e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed allo smaltimento dei rifiuti. Con specifico riferimento al Liceo San Raffaele, si è posta l'attenzione sulle modalità di assunzione del personale docente, sui rapporti con i fornitori, sulla gestione dei pagamenti delle rette, sulla sicurezza, sulla privacy e sulla adozione dei libri di testo.

Tali controlli sono stati svolti con l'accesso diretto presso le suddette unità operative come dai relativi verbali che sono stati redatti in occasione dei medesimi accessi, nel corso dei quali sono state effettuate interviste dirette con alcuni esponenti delle RSA (dott. Salvatore Corea, dott.ssa Sandrini, signor Marco Brambilla, signora Caterina Cataldo e Nadia Agostinelli, ing. Goffredo Prestini, quest'ultimo RSPP), nonché con il Preside del Liceo (Prof. Claudio Faschilli). Agli

incontri suddetti ha partecipato, inoltre, il consigliere delegato dell'Associazione Monte Tabor, dott. Nicola Molin Pradel. I controlli sono stati effettuati mediante esame della documentazione fornita nel corso delle verifiche periodiche.

Inoltre i componenti dell'OdV, nella loro qualità di membri anche del Collegio dei Revisori di AMT, hanno potuto svolgere le relative verifiche nel corso dell'anno 2019 con particolare riferimento agli aspetti contabili ed amministrativi dell'Associazione stessa.

I controlli del Collegio dei Revisori si sono svolti mediante l'esame della documentazione fornita nel corso delle verifiche periodiche trimestrali e con le informazioni fornite dal personale operativo e dal consigliere delegato dott. Nicola Molin Pradel.

#### 4) Segnalazioni / Violazioni

Nel corso della verifica del 25 luglio 2019 presso la sede dell'Associazione veniva consegnato all'OdV copia del "Verbale di Sopralluogo" datato 6 maggio 2019 redatto dagli Ispettori della ATS Milano Città Metropolitana ed avente ad oggetto la "*Verifica del mantenimento dei requisiti di esercizio/accreditamento*" presso la RSA Casa San Giuseppe di via delle Ande in Milano. In detto verbale ATS evidenziava alcune carenze sotto il profilo della mancanza di documentazione presso la RSA San Giuseppe ed effettuava alcuni rilievi con particolare riguardo alla problematica del rispetto della normativa di prevenzione degli incendi.

Preso atto di tali rilievi, l'OdV si attivava chiedendo l'acquisizione di documentazione e specifiche spiegazioni agli Organi Direttivi dell'Associazione onde valutare l'efficacia ed efficienza dei presidi e dei controlli apprestati al fine di garantire la sicurezza delle strutture e degli utenti, in linea con quanto richiesto dal D.Lgs. 231/2001.

Pertanto, nel corso della verifica dello stesso 25 luglio 2019 Associazione Monte Tabor, nella persona del consigliere dott. Nicola Molin Pradel, relazionava l'OdV in merito agli studi commissionati per l'effettuazione degli interventi necessari a porre rimedio ai rilievi formulati dall'ATS: in particolare, per quanto riguarda la problematica relativa alla normativa di prevenzione degli incendi, il dott. Molin Pradel consegnava all'Organismo l' "*Analisi stato di fatto in relazione alla normativa di prevenzione incendi*" del 31 maggio 2019 e quella datata 22 luglio 2019 redatta da R4M Engineering s.r.l., società cui era stato conferito l'incarico di descrivere la situazione della RSA di via delle Ande in relazione agli adempimenti relativi alla Prevenzione degli Incendi. Di seguito l'OdV, in data 29 luglio 2019, provvedeva a richiedere, con separate comunicazioni, al Direttore Operativo delle RSA, dott. Salvatore Corca, ed al Responsabile dei

Servizi di Prevenzione e Protezione, ing. Goffredo Prestini, delucidazioni e chiarimenti in relazione a quanto evidenziato da ATS nel citato verbale del 6 maggio 2019.

A tali comunicazioni facevano seguito, in data 8 agosto 2019, comunicazione via posta elettronica da parte del dott. Salvatore Corea al Presidente dell'OdV con allegate due comunicazioni datate 15 maggio 2019 da Associazione Monte Tabor alla ATS Milano – Città Metropolitana – aventi ad oggetto la consegna alla medesima ATS di documentazione inerente, rispettivamente, i requisiti organizzativi e gestionali ed i requisiti strutturali e tecnologici della RSA San Giuseppe; in data 16 agosto 2019 comunicazione via posta elettronica da parte del dott. Salvatore Corea al Presidente dell'OdV con allegata comunicazione del 12 agosto 2019 della Associazione Monte Tabor alla ATS Milano – Città Metropolitana – con la quale veniva consegnata alla medesima ATS la documentazione attestante, fra l'altro, l'esecuzione di alcune analisi ed interventi eseguiti presso la RSA San Giuseppe in ottemperanza ai rilievi della ATS (in particolare: 1) relazione tecnica parametri termoigrometrici camera ardente-seminterrato; 2) interventi di manutenzione impianto trattamento aria camera ardente-seminterrato; 3) relazione tecnica verifica di vulnerabilità sismica; 4) incarico a ditta R4M Engineering per adeguamenti protezione antincendio; 5) intervento di sanificazione boiler centrale termica e risultati campionamenti del 10/07/2019); in data 19 settembre 2019 comunicazione via posta elettronica in pari data da parte dell'ing. Prestini contenente le considerazioni del RSPP in relazione ai rilievi dell'ATS di cui sopra.

Successivamente, in occasione della verifica dell'OdV del 1° ottobre 2019, il dott. Corea, in relazione alla comunicazione di consegna alla ATS della documentazione di cui sopra, riferiva all'OdV di essere in attesa di una risposta da parte della ATS; informava, inoltre, che era ancora in corso la fase di realizzazione delle opere strutturali previste dalla R4M Engineering per la prevenzione degli incendi. L'ing. Prestini precisava che al termine dell'esecuzione di dette opere sarebbe stata presentata una SCIA inerenti i lavori. Tale SCIA è stata in effetti depositata il 28 gennaio 2020. I Vigili del Fuoco provvederanno ad evaderla nei tempi e secondo le modalità di cui al DPR n. 151/2011 per verificare la conformità delle suddette opere con le prescrizioni di legge.

Per completezza di informazione, l'OdV riferisce che, con riguardo, viceversa, alla RSA Don Meani di Cesano Maderno, il dott. Salvatore Corea, Direttore Operativo della RSA stessa, con comunicazione via posta elettronica al Presidente dell'OdV in data 18 novembre 2019 trasmetteva il rilascio del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano - Prot. N. 59991 del 14 ottobre 2019 – a seguito del “Verbale di Visita Tecnica”.

Ciò debitamente premesso con riferimento alla situazione di fatto, l'OdV osserva quanto segue.



Tenuto conto dei rilievi e delle carenze documentali portate all'attenzione dalla ATS nel verbale di sopralluogo del 06.05.2019 presso la RSA San Giuseppe, preso atto delle osservazioni espresse in merito dal dott. Corea e dall'ing. Prestini – e fatte salve le ulteriori misure che il CdA dell'Associazione riterrà di assumere in merito. L'OdV ritiene opportuno, ai fini di garantire la piena efficacia dei presidi posti in essere dalla Associazione ai sensi della legge 231, che la conformità alle normative in vigore delle prassi operative adottate presso le strutture dell'Associazione (con particolare riferimento alle due RSA), nonché la corretta formazione, tenuta e conservazione della documentazione rilevante presso le suddette strutture, siano oggetto di una verifica periodica particolare ed ulteriore rispetto a quella già svolta dall'OdV e dagli altri organi di controllo operanti presso l'Associazione. L'OdV, pertanto, raccomanda all'Organo gestionale di AMT di incaricare con cadenza periodica un professionista esterno, senza vincolo di mandato continuativo, col compito di effettuare presso le strutture dell'Associazione una attività ricognitiva, avente ad oggetto la verifica di conformità alle norme vigenti, con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari in tema di tutela della salute e sicurezza delle strutture e degli ambienti di lavoro.

L'OdV, inoltre, raccomanda all'Organo gestionale di implementare l'attività di formazione del personale, estendendo alle figure che ricoprono ruoli dirigenziali nelle RSA l'obbligo di formazione sulle materie specifiche oggetto della normativa 231 e di quella in tema di sicurezza. Fatto salvo quanto sopra, alla data del 31 dicembre 2019 l'Organismo di Vigilanza non ha ricevuto da alcuno degli organi o delle funzioni aziendali né da alcun destinatario del Modello Organizzativo segnalazioni di eventi o problematiche rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, né ha riscontrato direttamente, all'esito dei controlli effettuati, alcuna violazione del medesimo Modello Organizzativo.

#### 5) Piano di lavoro 2020

Come detto, l'Organismo di Vigilanza ha svolto le verifiche in conformità allo specifico Piano di Lavoro adottato nella seduta del 20 giugno 2014.

Quanto al Piano di Lavoro per l'anno 2020, attesa la scadenza dell'attuale Organismo di Vigilanza nonché l'intervenuta modifica del Modello nel corso del 2019, l'attuale OdV ha convenuto di mantenere, allo stato, il Piano di Lavoro 2019, ferme le determinazioni che verranno assunte dal nominando nuovo Organismo di Vigilanza, con costanti verifiche e controlli presso la Sede, le RSA ed il Liceo.

#### 6) Attività di Formazione

Nel corso del periodo di riferimento è stata svolta la seguente attività formativa.


Per tutto il personale dirigente e dipendente, oltre alla consegna di copia del Modello all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, viene predisposto annualmente il piano di formazione professionale sulla base del quale sono stati svolti corsi di aggiornamento sia sul Decreto 231 sia in relazione agli specifici rischi.


Per quanto riguarda, poi, la tematica della sicurezza sul lavoro, sono stati svolti i corsi antincendio presso una società esterna, ai quali partecipa tutto il personale; inoltre, prove di evacuazione di entrambe le strutture RSA e del Liceo vengono svolte regolarmente con cadenza annuale, con redazione del relativo verbale.

\* \*

L'Organismo di Vigilanza di Associazione Monte Tabor resta a disposizione del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione per i chiarimenti e gli approfondimenti che possano essere ritenuti utili o necessari.

Milano, il 13 febbraio 2020

Avv. Giuseppe Maggioni 

Dott. Rizziero Garattini 

Dott. Alberto Picozzi 